

AP- 3148-12/06/2017
PARCO CASTELLI ROMANI



Spett. Associazione Federico Caprilli
Via Olimpia, 23
00040 Rocca di Papa (Rm)

Comune di Rocca di Papa
P.E.C.

p.c. Responsabile del Servizio Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: Associazione Federico Caprilli – Gara Endurance Pony, presso le strutture del Centro Equestre Ranieri di Campello del Vivaro nel comune di Rocca di Papa (Rm) in località “Pratoni del Vivaro” – 16 e 18 giugno 2017

Rilascio nulla osta ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97.

Prat. Amb. 29/2017

VISTA la Legge Regione Lazio 13 gennaio 1984, n. 2, “Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani” e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell’8 agosto 2014 con il quale veniva nominato direttore dell’Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;

VISTA la Legge Regione Lazio 30 marzo 1987, n. 29, “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”;

VISTA la domanda di cui all’oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente in data 24 maggio 2017, al n. 2823, relativa a “Gara Endurance Pony”, nel Comune di Rocca di Papa, nei giorni 16 e 18 giugno 2017, in località “Pratoni del Vivaro”, presso le strutture del “Centro Equestre Ranieri di Campello” e che prevede:

- un orario di svolgimento, dalle ore 07:00, alle ore 18:00;
- punti di ristoro;
- gazebo e tavoli;
- la presenza stimata di circa 200 persone;
- la presenza di mezzi a motore su sentieri;

CONSIDERATO che non si prevede un impatto rilevante sul fondo del terreno in quanto la manifestazione sportiva si svolgerà su aree già adibite ed utilizzate per attività equestri;

CONSIDERATO che dall’esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con la normativa vigente;

A CONDIZIONE che vengano rispettate le disposizioni e indicazioni riportate di seguito e che non saranno consentiti durante lo svolgimento della manifestazione:

1. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea e di altri prodotti del bosco, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla L.r. 61/74;
2. il disturbo alla fauna selvatica, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
3. il prelievo di materiale di interesse geologico;

4. l'accensione dei fuochi sul manto erboso;
5. la circolazione e sosta di autoveicoli o motoveicoli fuori dalle sedi stradali ai sensi della L.r. 29/87;
6. l'allestimento di strutture, seppur temporanee ad eccezione di quelle previste a supporto della manifestazione in oggetto;
7. l'utilizzazione di diffusori acustici;

inoltre:

- a) siano utilizzati gli spazi già esistenti ed autorizzati per parcheggiare gli automezzi;
- b) che la disposizione logistica e l'eventuale installazione di strutture sull'area interessata venga realizzata minimizzando gli impatti e riservando la massima attenzione alla preservazione e integrità dei luoghi senza alterazione della vegetazione e/o della conformazione del terreno;
- c) al termine della manifestazione dovrà comunque essere operata dal soggetto richiedente la raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti e residui lasciati nell'area anche dai fruitori della manifestazione e la rimozione di tutte le strutture provvisoriamente posizionate nell'area, per lo svolgimento della stessa (gazebo, segnali, tabelloni, nastri, ecc.);
- d) dovrà essere previsto il ripristino dei luoghi che risulteranno alterati consequenzialmente allo svolgimento della manifestazione;

si rilascia

Nulla Osta

ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29, ferma restando comunque la scrupolosa osservanza delle prescrizioni precedentemente elencate, quali parti integranti del presente nulla osta.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette attività nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.

Si ribadisce inoltre che la non osservanza delle suddette prescrizioni, prevede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97: *"Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni."*

L'Estensore

Mirco Palmieri



Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore

Maurizio Fontana

